

**AVVISO DI NOTIFICA**

**In esecuzione dell'ordinanza n. 102/2025 del 22.01.2025, resa dal TAR per la  
Lombardia - Milano  
(nel ricorso n. 2901/2024)**

**1. AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano -Sez. V

**2. NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO**

2901/2024 RG

**3. RICORRENTE**

De Pasquale Alessio

**4. AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale la Lombardia,  
Ufficio Scolastico Regionale la Lombardia - Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco,  
Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e  
di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione  
secondaria di II grado per la regione Lombardia, Commissione esaminatrice del concorso  
per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di  
primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A049-  
Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia

**5. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI  
RICORSO**

**Ricorso principale proposto per l'annullamento**

1) della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli  
del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto  
comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive  
nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del  
Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al  
ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo  
66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, approvata e pubblicata con  
decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2995  
del 17.09.2024, pubblicato all'albo dell'Usr Lombardia in data 18.09.2024;

- 2) della medesima graduatoria sub 1) impugnata, come rettificata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.3076 del 30.09.2024 e della medesima graduatoria come successivamente integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.3168 del 15.10.2024, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale;
- 3) dei decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2995 del 17.09.2024, n.3076 del 30.09.2024 e n.3168 del 15.10.2024, di approvazione e pubblicazione, integrazione e successiva rettifica della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048- -Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado, per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023;
- 4) della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A049-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, approvata e pubblicata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2997 del 17.09.2024, pubblicato all'albo dell'Usr Lombardia in data 18.09.2024, nonché della medesima graduatoria come integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3517 del 12.11.2024;
- 5) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2997 del 17.09.2024, pubblicato all'albo dell'Usr Lombardia in data 18.09.2024 e del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3517 del 12.11.2024;
- 6) dei verbali delle operazioni di valutazione dei titoli finalizzate alla formazione delle graduatorie generali di merito della procedura concorsuale per le classi di concorso A048 ed A049 per la regione Lombardia, di cui si sconoscono gli estremi, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso di riconoscere al ricorrente la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale;

7) nei limiti di interesse, dei decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot.50313 del 23.09.2024, prot.51176 del 26.09.2024, prot.51372 del 27.09.2024, prot.52454 del 3.10.2024, prot.53027 del 7.10.2024, prot.53028 del 7.10.2024 e prot.3248 del 29.10.2024 di individuazione dei candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per le classi di concorso A048 ed A049 a decorrere dall'a.s. 2024/25;

8) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresa la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 56946 del 25.10.2024 nella parte in cui si afferma che la richiesta di riconoscimento della riserva in qualità di Ufficiale di complemento in ferma biennale non può trovare accoglimento asserendo che per la Regione Lombardia la percentuale di riserva ai sensi della Legge n. 66/2010 sarebbe pari a zero e che, conseguentemente, a prescindere dal numero di opzioni di riserva indicate in domanda, nessuna riserva di quelle riconducibili al codice dell'ordinamento militare è stata riconosciuta ai candidati della Cdc A048-A049 che hanno concorso per i posti disponibili nella Regione Lombardia.

#### **E per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale nelle graduatorie generali di merito della procedura concorsuale per le classi di concorso A048 ed A049 per la regione Lombardia e per l'individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sui posti riservati ai sensi della Legge n. 66/2010

#### **Ricorso per motivi aggiunti proposto per l'annullamento**

1) della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, come integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.63430 del 22.11.2024, nonché del medesimo decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.63430 del 22.11.2024;

2) della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A049-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al

ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, come integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3544 del 18.11.2024 e successivamente con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3675 del 4.12.2024, nonché dei medesimi decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3544 del 18.11.2024 e n. 3675 del 4.12.2024;

3) nei limiti di interesse, dei decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 63411 del 22.11.2024, di individuazione dei candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A049 a decorrere dall'a.s. 2024/25;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque pregiudizievole per il ricorrente.

#### **E per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale nelle graduatorie generali di merito della procedura concorsuale per le classi di concorso A048 ed A049 per la regione Lombardia e per l'individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sui posti riservati ai sensi della Legge n. 66/2010

#### **6. ESTRATTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI MOTIVI AGGIUNTI, CON UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO**

Violazione ed erronea applicazione dell'art.3 comma 3 del D.D.G. 6.12.2023 n. 2575. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Violazione dell'obbligo del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. Violazione del principio del favor participationis. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Manifesta ingiustizia.

Il ricorrente non ha potuto richiedere il riconoscimento della riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010, in quanto illegittimamente non contemplata dal modulo di domanda sebbene espressamente prevista dal bando di concorso.

Se la categoria di riserva (volontari in ferma breve e prefissata) di cui all'art.1014 comma 1 del D.Lvo 66/2010 risultava regolarmente indicata tra le opzioni del modulo di domanda, la categoria "Ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata" di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 non risultava inserita tra le opzioni esprimibili nel modulo di domanda.

Nonostante fosse stata formalmente invitata, l'Amministrazione in maniera illegittima non ha attivato il meccanismo del soccorso istruttorio.

L'attività amministrativa si pone in violazione delle disposizioni del bando di concorso, dell'art.678 comma 9 del D.lvo 66/2010, dell'art.6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, nonché contraria ai principi del favor participationis, di imparzialità e buon andamento della P.A.

Violazione ed erronea applicazione dell'art.3 comma 4 del D.D.G. 6.12.2023 n. 2575.

Violazione ed erronea applicazione dell'Allegato A del D.D.G. 6.12.2023 n. 2575.

Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Manifesta illogicità ed ingiustizia dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione ha illegittimamente affermato che la richiesta di riconoscimento della riserva in qualità di Ufficiale di complemento in ferma biennale non poteva trovare accoglimento in quanto, a suo dire, alla pagina n. 75 dell'All. A del D.D.G. n. 2575 del 6/12/2023 era espressamente indicato che per la Regione Lombardia la percentuale di riserva ai sensi della Legge n. 66/2010 sarebbe stata pari a zero.

Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio scolastico regionale, l'All. A del D.D.G. n. 2575 del 6/12/2023 non reca affatto la percentuale di riserve di legge ancora disponibili e da colmare con la procedura concorsuale, bensì l'esatto contrario, ovvero la percentuale dei posti già occupati in ciascuna tipologia di riserva.

## **7. CONTROINTERESSATI**

Devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048- Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia e per la classe di concorso A049-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023;

## **8. TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA-MILANO N.102 DEL 22.01.2025 (PROCEDIMENTO N.2901/2024 RG)**

*“REPUBBLICA ITALIANA*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

*(Sezione Quinta)*

*ha pronunciato la presente*

**ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 2901 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da*

*De Pasquale Alessio, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;*

*contro*

*Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;*

*nei confronti*

*Di Feo Francesco Junior, non costituito in giudizio;*

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

*con il ricorso introduttivo:*

*- della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, approvata e pubblicata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2995 del 17.09.2024, pubblicato all'albo dell'Usr Lombardia in data 18.09.2024;*

*- della medesima graduatoria sub 1) impugnata, come rettificata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.3076 del 30.09.2024 e della medesima graduatoria come successivamente integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.3168 del 15.10.2024, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale;*

*- dei decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2995 del 17.09.2024, n.3076 del 30.09.2024 e n.3168 del 15.10.2024, di approvazione e pubblicazione, integrazione e successiva rettifica della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048- -Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado, per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023;*

*- della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A049-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, approvata e pubblicata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2997 del 17.09.2024, pubblicato all'albo dell'Usr Lombardia in data 18.09.2024, nonché della medesima graduatoria come integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3517 del 12.11.2024;*

*- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2997 del 17.09.2024, pubblicato all'albo dell'Usr Lombardia in data 18.09.2024 e del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3517 del 12.11.2024;*

*- dei verbali delle operazioni di valutazione dei titoli finalizzate alla formazione delle graduatorie generali di merito della procedura concorsuale per le classi di concorso A048 ed A049 per la regione Lombardia, di cui si sconoscono gli estremi, nella parte in cui la Commissione*



*esaminatrice ha omissso di riconoscere al ricorrente la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale;*

*- nei limiti di interesse, dei decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot.50313 del 23.09.2024, prot.51176 del 26.09.2024, prot.51372 del 27.09.2024, prot.52454 del 3.10.2024, prot.53027 del 7.10.2024, prot.53028 del 7.10.2024 e prot.3248 del 29.10.2024 di individuazione dei candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per le classi di concorso A048 ed A049 a decorrere dall'a.s. 2024/25;*

*- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresa la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 56946 del 25.10.2024 nella parte in cui si afferma che la richiesta di riconoscimento della riserva in qualità di Ufficiale di complemento in ferma biennale non può trovare accoglimento asserendo che per la Regione Lombardia la percentuale di riserva ai sensi della Legge n. 66/2010 sarebbe pari a zero e che, conseguentemente, a prescindere dal numero di opzioni di riserva indicate in domanda, nessuna riserva di quelle riconducibili al codice dell'ordinamento militare è stata riconosciuta ai candidati della Cdc A048-A049*

*che hanno concorso per i posti disponibili nella Regione Lombardia, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale nelle graduatorie generali di merito della procedura concorsuale per le classi di concorso A048 ed A049 per la regione Lombardia e per l'individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sui posti riservati ai sensi della Legge n. 66/2010.*

*Con i motivi aggiunti del 13\I\2025:*

*-della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, come integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.63430 del 22.11.2024, nonché del medesimo decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.63430 del 22.11.2024;*

*- della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A049-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, come integrata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3544 del 18.11.2024 e successivamente con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3675 del 4.12.2024, nonché dei medesimi decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3544 del 18.11.2024 e n. 3675 del 4.12.2024;*

*- nei limiti di interesse, dei decreti del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 63411 del 22.11.2024, di individuazione dei candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A049 a decorrere dall'a.s. 2024/25;*

*- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque pregiudizievole per il ricorrente.*

*per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale nelle graduatorie generali di merito della procedura concorsuale per le classi di concorso A048 ed A049 per la regione Lombardia e per l'individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sui posti riservati ai sensi della Legge n. 66/2010;*

*Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;*

*Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;*

*Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;*

*Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

*Premesso che*

*il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale a cattedre presso la Regione Lombardia, per le classi di concorso A048 ed A049;*

*lamenta il mancato riconoscimento della riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, precisando di non aver potuto esprimere detta riserva in quanto nel modulo di domanda on line risultava esprimibile solo la riserva di cui all'art.1014 comma 1 del D.Lvo 66/2010 (volontari in ferma breve e prefissata), non la categoria "Ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata" di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010;*

*con ordinanza n.3541 del 6.12.2024 il Collegio ha chiesto una relazione sui fatti di causa, unitamente alla documentazione relativa al procedimento di selezione e in particolare a quella attinente al profilo della riserva invocata dal ricorrente;*

*Vista la relazione depositata in data 10.1.2025 a firma del Dirigente dell'Ufficio VIII dell'USR per la Lombardia, del Ministero, che dopo aver dichiarato che "il candidato De Pasquale, in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, ben avrebbe potuto indicare il possesso del titolo di riserva "biennale" cliccando sulla lettera "R", senza incorrere in dichiarazioni mendaci" afferma nelle conclusioni "le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale, avrebbe potuto usufruire del beneficio della riserva militare. Se così non è stato, è imputabile esclusivamente a sua responsabilità e non ad un problema di modulistica o di illegittimità dell'operato dell'amministrazione";*

*Ritenuto che, ad un sommario esame, sussistono profili che possono indurre ad una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso (fumus boni iuris) in quanto la stessa Amministrazione ha riconosciuto il diritto alla riserva in capo al ricorrente;*

*il ricorrente, in assenza di una precisa "casella" per la riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010, non doveva né avrebbe potuto "cliccare sulla lettera R", riferita ad altra tipologia di riserva, dal momento che tale facoltà non era indicata nella guida alla compilazione della domanda online;*

*Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare ordinando all'Amministrazione intimata di riesaminare i titoli spettanti al ricorrente, in particolare accertare il diritto alla riserva di cui all'art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010, nel termine di quaranta (40) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione a cura dell'interessata, se anteriore, della presente ordinanza, tenendo conto di quanto sopra rilevato;*

*Ritenuto di accogliere la richiesta di autorizzazione per l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura de qua, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:*

*a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:*



- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
  - il numero di registro generale del procedimento;
  - il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
  - gli estremi dei provvedimenti impugnati;
  - un estratto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con un sunto dei motivi di ricorso;
  - la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023;
  - il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione;
  - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

*Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 10 giugno 2025;*

*Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare ai fini di un motivato riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.*

*Ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048- Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione.*

*Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 giugno 2025.*

*Compensa le spese della presente fase cautelare.*

*La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

*Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:*

*Daniele Dongiovanni, Presidente*

*Silvana Bini, Consigliere, Estensore*

*Concetta Plantamura, Consigliere*

*L'ESTENSORE IL PRESIDENTE*

*Silvana Bini Daniele Dongiovanni*

*IL SEGRETARIO”*

**9. PROSSIMA UDIENZA**

**UDIENZA PUBBLICA DEL 10 GIUGNO 2025**

**10. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO  
CONSULTANDO IL SITO [WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT](http://WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT)  
ATTRAVERSO LE MODALITÀ RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO**

**11.** Copia integrale del ricorso del ricorso per motivi aggiunti sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

Si allega ricorso principale e ordinanza.

**Avv. Dino Caudullo**